



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

**IL CASO.it**

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 704 del 2009, proposto da:

F. I. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Falini, Rodolfo Radius, Gian Paolo Stanizzi, con domicilio eletto presso Emilio Lucisano Avv. in Reggio Calabria, via 2 Settembre, 47;

*contro*

Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria;

*per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul lodo arbitrale sottoscritto in roma il 7.7.2008, reso tra le odierne parti in causa dagli arbitri avv. t. , avv. c. e avv. m.*

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 il dott. Desirée Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

Con ricorso per l'ottemperanza notificato il 16.11.09, l'odierna ricorrente agisce per ottenere l'esecuzione del lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 7.7.2008, reso tra le odierne parti in causa dagli arbitri avv. T. [REDACTED], avv. C. [REDACTED] e avv. N. [REDACTED], con cui l'ASP di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento delle somme puntualmente indicate nel dispositivo della pronuncia.

In particolare, lamenta che il lodo, notificato all'ASP il 18.7.08 (come risulta dalla prova dell'avvenuta notifica depositata in atti) e avverso il quale non risulta interposta impugnazione, non ha avuto esecuzione alcuna.

Atteso che, nonostante regolare diffida ex art. 90, co 2, RID 642/1907, notificata e ricevuta il successivo 6.7.09, la debitrice è rimasta a tutt'oggi inadempiente, chiede a questo Giudice di disporre tutte le misure idonee all'esecuzione della decisione in epigrafe indicata, disponendo, in particolare, la nomina di un commissario ad acta.

Nessuna osservazione è stata presentata dall'Amministrazione intimata, non costituitasi, ed alla camera di consiglio del 21.4.10 la causa è stata posta in decisione.

### **IL CASO.it**

Il ricorso è fondato.

In primo luogo va riconosciuta la azionabilità del rimedio dell'ottemperanza anche per l'adempimento delle decisioni contenute in un lodo arbitrale, con la sola eccezione delle statuizioni relative alla liquidazione del compenso spettante agli arbitri (Consiglio Stato sez. IV, 31 marzo 1988 n. 285), purchè munito di efficacia di giudicato.

In tal senso si è già attestata la giurisprudenza amministrativa con argomentazioni condivise da questo collegio (v. Tar Napoli, n. 6/ 1991 e Consiglio Stato n. 6241/2009 e n.1089/2000).

Nella specie il lodo di cui la ricorrente chiede l'adempimento è assistito dalla forza in giudicato, come attesta il certificato prodotto dalla stessa, attestante la non

proposta impugnazione contro la decisione in esame.

E' stato infine, notificato formale atto di messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale l'ASP è rimasta inerte.

In tale situazione il ricorso non può che essere accolto e va dichiarato l'obbligo della stessa di corrispondere alla ricorrente le somme puntualmente indicate nel dispositivo del lodo, ad eccezione di quelle relative alla liquidazione del compenso spettante agli arbitri.

All'Amministrazione va assegnato, per provvedere, in favore della ricorrente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, in via amministrativa (o dalla sua notificazione se anteriore), della presente decisione.

Al tempo stesso il Collegio nomina, quale Commissario ad acta, un funzionario prefettizio, designato dal Prefetto di Reggio Calabria, affinché ove l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni.

### **IL CASO.it**

In particolare il Commissario è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito; a tale fine l'organo straordinario deve provvedere sia all'allocatione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale della somma, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.

Con successivo separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso al commissario su presentazione di specifica nota delle spese sostenute con relativa documentazione, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

In virtù del principio della soccombenza, l'ASP deve essere condannata a

rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, nonché il compenso eventualmente dovuto al Commissario, così come successivamente liquidato, con separato decreto, su istanza del commissario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 704/09 R.G., lo accoglie e per l'effetto ordina all'ASP di Reggio Calabria di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al lodo indicato in epigrafe.

### **IL CASO.it**

All'uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza, per ottemperare al giudicato.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta, un funzionario prefettizio, designato dal Prefetto di Reggio Calabria, perché provveda, entro ulteriori novanta (90) giorni dal termine predetto, a dare esecuzione al giudicato, a spese dell'Amministrazione intimata.

Condanna l'Azienda al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000, 00 .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente FF

Caterina Criscenti, Consigliere

Desirè Zonno, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**